DASBI

Delegazione Autonoma Sinfub Banca d'Italia

Riflessioni sullo stato della previdenza complementare in Banca d'Italia

ottobre 2011

Gli effetti delle riforme previdenziali della prima metà degli anni ’90 e il modo in cui sono state recepite in Banca d’Italia pongono sul tappeto evidenti problemi di equità intergenerazionale. Da una parte i dipendenti assunti prima del 1993, i cui trattamenti previdenziali INPS sono calcolati sulla base del metodo retributivo, sono accompagnati da una pensione integrativa corrisposta (gratuitamente) dalla Banca e dall’indennità di fine rapporto (IFR). Dall’altra parte, i dipendenti assunti dopo il 1993 che hanno aderito al Fondo complementare beneficeranno di trattamenti INPS calcolati sulla base del sistema contributivo, con un IFR ridotto a trattamento di fine rapporto (TFR) e versato al Fondo complementare, senza alcuna liquidazione all’atto del pensionamento[1]. Se non si apportano correttivi sostanziali a questo sistema, la grave disparità di trattamento dei dipendenti, anche a parità di mansioni, è destinata inevitabilmente ad avere effetti negativi sul clima aziendale. Lo scorso marzo gli effetti distorsivi sono stati accentuati dagli interventi unilaterali adottati da parte della Banca in materia di retribuzione dei dipendenti, interventi che gravano in misura maggiore sulle generazioni relativamente più giovani.

È necessario a nostro giudizio intervenire per assicurare che l’integrazione alla pensione pubblica fornita dal Fondo complementare sia di entità sufficiente a garantire un trattamento di importo adeguato da qui ai prossimi 20/30 anni. Ricordiamo, infatti, che mentre per i pre-93 il trattamento pensionistico complessivo (trattamento INPS basato sul retributivo più pensione integrativa corrisposta gratuitamente dalla Banca) si attesta sostanzialmente al 100 per cento della retribuzione percepita al momento del pensionamento, per i post-93 il trattamento complessivo (trattamento INPS basto sul contributivo più rendita del Fondo complementare) è destinato, in assenza di correttivi sul fronte della previdenza complementare, ad attestarsi intorno al 70 per cento della retribuzione al momento del pensionamento. Gli interventi correttivi devono avere l’obiettivo di integrare il trattamento pensionistico complementare per i post-93, mitigando in tal modo la forte disparità di trattamento esistente al momento. Inoltre, essi devono essere coerenti con una previdenza complementare incardinata sul regime della contribuzione definita.

La via principale per garantire il miglioramento dei trattamenti che saranno erogati dal Fondo complementare passa necessariamente per tre snodi: 1) una maggiore contribuzione nella fase di accumulo; 2) una garanzia di rendimento adeguata, capace anche di incentivare il gestore ad un continuo miglioramento della propria performance; 3) un meccanismo efficace di difesa del rateo pensionistico durante la fase di erogazione, quando il pensionato non ha tutele contro l’erosione del proprio potere d’acquisto. Di seguito svolgiamo alcune riflessioni su tutti e tre gli aspetti. In conclusione, inoltre, discutiamo un paio di altre proposte che riteniamo importanti.

1. *Una maggiore contribuzione*

Per ampie fasce della popolazione aderente al Fondo è difficile ipotizzare contribuzioni individuali più elevate di quelle attuali (pari al TFR e a una quota della retribuzione). Non lo consentono le basilari esigenze di vita (come ad esempio l’acquisto di un alloggio, la costruzione di una famiglia, ecc.) che sempre più spesso impongono vincoli di liquidità agli aderenti.

In riferimento a tale situazione, la fonte della maggiore contribuzione va individuata sul versante della Banca. In altre parole, gli interventi su questo fronte potrebbero prevedere: 1) un innalzamento della quota massima a carico del datore di lavoro e 2) l’abbandono del criterio che lega il contributo della Banca alla quota di contribuzione del dipendente.

[1] I dipendenti assunti dopo il 1993 che hanno scelto di non aderire al Fondo complementare conservano il diritto a percepire l’IFR al momento del pensionamento.

Accanto all'aumento strutturale ne andrebbe previsto uno di carattere temporaneo, per sterilizzare gli effetti previdenziali negativi delle misure unilaterali adottate dalla Banca lo scorso marzo.

2. *Una garanzia più efficace*

La garanzia di rendimento minimo introdotta nel 2008 ha rappresentato un significativo passo in avanti per gli aderenti al Fondo complementare. Tuttavia, il giudizio fondamentalmente positivo non può far passare in secondo piano alcuni aspetti critici e poco soddisfacenti.

Il rendimento garantito è espresso in termini nominali e potrebbe non rappresentare una tutela adeguata nel lungo periodo, laddove l'andamento dell'inflazione è difficilmente prevedibile.

Sia i criteri di attivazione della garanzia che il calcolo delle prestazioni garantite risultano complessi e sono percepiti dagli aderenti come poco chiari e trasparenti. A seguito di questa opinione diffusa, l'Amministrazione ha sentito l'esigenza di diffondere tramite la rete intranet più d'un intervento esplicativo sul tema. Tuttavia, continua a prevalere un generale senso di disorientamento da parte dei colleghi sull'applicazione pratica del meccanismo.

Cosa copre la garanzia? Una di queste note esplicative afferma che la garanzia, nella sua attuale formulazione, "*copre l'aderente dal rischio di rendimenti inferiori al minimo garantito derivanti da scelte del gestore nel periodo complessivo di permanenza dell'aderente nel Fondo*". La stessa nota esplicativa chiarisce poi che, in conseguenza di questo fatto, la garanzia non opererà a vantaggio di tutti i colleghi che abbiano conseguito rendimenti inferiori al minimo. Il meccanismo, infatti, non si attiverà se il basso rendimento sarà dipeso da scelte personali come, ad esempio, la tempistica dei cambi di comparto o delle variazioni della contribuzione. D'altro canto però, l'aderente al Fondo è interessato a conoscere il rendimento del suo investimento e a proposito di tale rendimento, decisivo per la quantificazione della futura pensione integrativa, vorrebbe avere garanzie[2]. Anche se la posizione della Banca, cui è demandata la gestione del Fondo, è formalmente legittima, va però considerato che nella realtà l'aderente ha margini di manovra sostanzialmente ridotti. Infatti, le sue "scelte personali" sono nei fatti condizionate da numerosi fattori non direttamente e pienamente sotto il suo controllo. Elementi come il normale iter della progressione di carriera e di quella retributiva, o i vincoli di liquidità indotti dalle necessità abitative e familiari (ad esempio, il rimborso di un mutuo) limitano infatti la possibilità di incrementare la contribuzione per periodi di tempo potenzialmente molto lunghi (periodi peraltro tra i più importanti ai fini dell'accumulazione, in quanto collocati all'inizio della carriera lavorativa). Inoltre, gli stessi vincoli operativi imposti ai cambi di comparto (frequenza ridotta a non più di una volta l'anno, con preavviso di un mese) rendono difficile immaginare che questa possibilità possa essere utilizzata dagli aderenti per assumere consapevolmente posizioni rischiose, confidando nella copertura della garanzia.

Come funziona la garanzia? Un ulteriore aspetto critico, rilevabile nelle simulazioni che accompagnano la già citata nota esplicativa, consiste nel fatto che l'integrazione relativa ad un certo arco temporale viene "congelata" ed erogata al momento del pensionamento, senza concorrere alla formazione del montante per il restante periodo di permanenza nel fondo. Si determina così una perdita di potere di acquisto ai danni degli aderenti.

---

[2] L'attuale funzionamento della garanzia è basato sul tasso di rendimento calcolato attraverso il semplice confronto del valore delle quote, senza tenere conto dell'ammontare delle somme date in gestione nel corso del tempo. L'aderente, però, di solito è interessato al rendimento effettivamente generato da queste somme. Il confronto tra i rendimenti evidenziati dai due metodi non è agevole, date le diverse modalità di calcolo.

La critica che muoviamo alla definizione della garanzia offerta dalla Banca, quindi, non è basata sulla correttezza o meno, in termini tecnici, della stessa. Sottolineiamo soltanto che l'attuale definizione non è in grado di dare risposte sufficienti alle reali esigenze degli aderenti al Fondo. Cambiando definizione (reale vs. nominale) è possibile migliorare in maniera significativa la situazione. Cambiare i criteri che attivano la garanzia, nonché il metodo di calcolo del montante contributivo finale, non solo è possibile, ma come in poche altre circostanze prima d'ora ciò è opportuno, anche sotto i profili di equità. Questi aspetti critici possono essere superati prevedendo un meccanismo di garanzia più semplice da implementare e da illustrare agli aderenti, che assicuri in maniera trasparente un congruo rendimento reale di medio periodo.

Infine, la garanzia è finanziata attraverso una contribuzione ad hoc fornita dalla Banca nella misura dello 0,2 per cento. Dato il sensibile incremento della volatilità dei mercati degli ultimi anni, è legittimo chiedersi se tale ammontare sia ancora sufficiente o debba invece essere adeguato. In ogni caso, andrebbe aggiunta una norma di chiusura che preveda l'intervento della Banca nel caso in cui le riserve del Fondo non dovessero risultare sufficienti ad erogare agli aderenti le integrazioni pattuite (caso attualmente non contemplato dagli accordi contrattuali)

3. Una difesa più efficace della pensione integrativa

Una formulazione in termini reali (anziché nominali) del rendimento minimo garantito rappresenta una prima forma di tutela del potere d'acquisto della pensione integrativa.

Occorre, tuttavia, tenere anche conto del rischio demografico e intervenire sui coefficienti di conversione. In fase di erogazione, il Fondo dei dipendenti della Banca d'Italia deve fronteggiare, come tutti i piani pensionistici, il rischio derivante dagli eventi demografici. La vita media degli aderenti può infatti crescere oltre le previsioni ed è anche possibile, a nostro avviso, che la popolazione di Banca si caratterizzi per una maggiore longevità, rispetto alla media nazionale. L'eventuale insufficienza della riserva del Fondo ad erogare le prestazioni pensionistiche è attualmente contemplata in modo vago, senza esplicitare le modalità con cui l'Istituto interverrebbe a sostegno del Fondo stesso e dei suoi aderenti (cfr. dichiarazione a verbale n. 5 in calce agli accordi del 2008, in cui l'Amministrazione si impegna genericamente ad assumere "provvedimenti" che non vengono specificati).

L'Amministrazione dovrebbe a nostro avviso chiarire quali garanzie patrimoniali è disposta a prestare a tal riguardo. L'occasione per concordare modalità certe di gestione di questo rischio con le rappresentanze dei lavoratori potrebbe essere offerta dalla necessaria revisione periodica dei coefficienti di conversione. Riteniamo che debba essere oggetto di contrattazione la metodologia attraverso la quale rivedere i coefficienti di conversione. Questi poi andrebbero aggiornati con una frequenza superiore a quella attuale, per evitare che si determinino differenze di rilievo tra generazioni successive di pensionati.

4. Altre proposte

L'equità intergenerazionale

Riteniamo che un contributo di solidarietà a favore dei post-93 da parte dei pre-93 vada mantenuto. Non sono infatti venute meno le ragioni che hanno indotto a prevedere l'introduzione di questo istituto. Tuttavia appare inadeguato lo strumento attuale, che pone il contributo a carico della maggiore efficienza aziendale. In tal modo, infatti, una parte consistente dell'integrazione è in capo agli stessi destinatari dell'aiuto (i post-93, in altri termini, oltre a destinare una quota della propria retribuzione alla contribuzione individuale al Fondo, vi destinano anche una parte della loro maggiore efficienza aziendale).

In tema di IFR, la scelta tra questo e l'adesione al Fondo complementare potrebbe essere resa neutrale attraverso la liquidazione di una somma pari alla differenza tra IFR e somme a titolo di TFR erogate nel corso degli anni.

Per i colleghi che aderiscono al Fondo successivamente al periodo canonico dei sei mesi iniziali della propria carriera lavorativa, il congelamento dell'IFR e la sua rivalutazione all'1,5 per cento + 0,75 del tasso di inflazione realizzato (che corrisponde ad un rendimento reale dell'1% con un'inflazione del 2% e a rendimenti inferiori con tassi d'inflazione più elevati) comporta una riduzione della copertura pensionistica dei colleghi coinvolti non pienamente giustificata. Si propone di calcolare la parte di IFR comunque non versata al Fondo al momento della cessazione dal servizio con riferimento però solo agli anni intercorrenti tra l'assunzione e l'ingresso nel Fondo (con un metodo *pro-rata*). Tale alternativa rispecchierebbe – forse in maniera più neutra rispetto alla soluzione oggi adottata (IFR valutato al momento dell'adesione, rivalutato secondo la regola del TFR) – le scelte originariamente fatte.

Infine, bisognerebbe permettere l'adesione al Fondo complementare, su base volontaria, a tutti i colleghi pre93. Si potrebbe prevedere che la Banca si faccia carico di versare nel Fondo un contributo per gli anni di lavoro pregressi (dall'assunzione al momento dell'adesione nel Fondo, per i quali il lavoratore non ha beneficiato del contributo della Banca) in modo da ricostruire la posizione del dipendente all'interno del Fondo.

Utilizzo dell' "accantonamento a garanzia del TQP"

Nello stato patrimoniale della Banca, tra le voci del passivo, esiste un accantonamento a garanzia del trattamento pensionistico complementare erogato dalla Banca ai colleghi pre-93: è l' "accantonamento a garanzia del TQP" (dove TQP sta per Trattamento Quiescenza del Personale), Gli accantonamenti a questo fondo, in base al bilancio della Banca, "vengono iscritti in bilancio, (…), per un ammontare che comprende le indennità di fine rapporto maturate alla fine dell'anno, le riserve matematiche per le erogazioni ai pensionati e quelle corrispondenti alla situazione del personale in servizio avente titolo." Tuttavia, le pensioni integrative e l'IFR dei pre93 non vengono pagate da questo accantonamento, ma direttamente dal conto economico della Banca. Dunque, l'accantonamento assicura ai pre-93 il pagamento del loro trattamento di quiescenza anche nel caso in cui la Banca non sia in grado di farvi fronte con i ricavi.

La nostra proposta è che parte di queste risorse, di fatto inutilizzate se non a garanzia di un evento del tutto teorico, vengano messe a disposizione del Fondo complementare. Tali risorse potrebbero avere una funzione di garanzia per i trattamenti futuri, nel caso di andamenti dei mercati o di scelte di investimento particolarmente negative. Inoltre parte del capitale, o solo i suoi rendimenti, potrebbero essere utilizzati per aumentare il contributo della Banca alle posizioni individuali, nell'ottica di garantire agli iscritti, sulla base di calcoli attuariali, una copertura pensionistica complessiva (sia pubblica che complementare da parte della Banca) ritenuta soddisfacente.